23

RIFLESSIONI,

Che si propongono a nome degli Esecutori testamentarj
di Monsignore
D. NICOLANTONIO SPINOLA

Agl' ILLUSTRI GOVERNATORI ED AVVOCATO
del pio Monte della Misericordia intorno al dritto
di adire la eredità della fu Duchessa di Frias
D. ISABELLA SPINOLA.

(4) Crisconi





J. M. J.

A dì 9. Gennajo dell' anno 1801. essendo avvenuta la morte dell' Illustre Duchessa di Frias D. Isabella Spinola nella Città di Padova *ab intestato*, senza aver lasciato prole di sorte alcuna, sopravisse a lei D. Nicolantonio Spinola Arcivescovo di Lepanto suo Zio paterno, nè altro congionto vi era allora tra il suo parentado, che fusse costituito in egual grado con Monsignore Spinola. Eranvi sibbene D. Francesco, D. Costanzo, ed altri fratelli Conti Scotti Gallerati pur congiunti colla defunta, ma costoro, oltre al non avere la qualità di agnati, erano distanti dalla defunta in quarto grado di parentela, mentre Monsignore Spinola, come Zio paterno era distante soli tre gradi. A lui dunque soltanto apparteneva il retaggio della nipote, senza che lusingar si potessero, neppur di concorrervi i signori fratelli Scotti.

Or quando accadde l'avvenimento della morte della Duchessa di Frias, Monsignore Spinola si trovava in Genova sua padria, nè si ha sicura pruova, se gli fusse pervenuto a notizia l' infausto annunzio della morte della nipote. Quel, che par sicuro non però egli è, che sopravisse a lei alquanti giorni, essendo pur trapassato a dì 21. di Gennajo 1801., val quanto dire nello stesso mese, ed anno, in cui era morta la nipote.

Monsignore Spinola, il quale avea dimorato in Napoli lunga serie di anni, aveva fatto quì il suo solenne testamento *rogato per Notar Gennaro Piccolo*. Quindi pervenuta la notizia della sua morte si aprì il suo testamento, e dal medesimo si ravvisò aver istituito erede il pio Monte della Misericordia, cui impose la sodisfazione di al-

cuni legati, e l' adempimento di alcune opere pie, e specialmente di certi maritaggi a benefizio di povere donzelle.

Dippiù per la fedele, esatta, e leale esecuzione di ciò, che avea egli disposto, nominò, e scelse per esecutori testamentarj Monsignor D. Costanzo Grippi, l' illustre Marchese di Ajeta, e l' Illustre Duca di Calvizzano, spiegando le loro facoltà a tal modo: *concedendo a' medesimi miei esecutori testamentarii di questa mia testamentaria disposizione tutta l' autorità, che a questo fine intendo additarli, acciò facciano interamente eseguire la presente mia disposizione in tutte le sue parti, come sta concepita, procurando, che non si dia alla medesima veruna interpetrazione, ed appuntino la faccino sempre, come sta espressa litteralmente eseguire, giacchè nella loro buona fede, e vigilanza molto confido, poicchè questa mia disposizione testamentaria da me si è fatta, come sul principio dissi præ oculis Deum habendo, & matura riflessione prævia.*

La disposizione di Monsignore Spinola, fu, come conveniva, accettata dal pio Monte della Misericordia, il quale ne ottenne decreto di preambolo interposto a 20. Maggio del 1801. dalla G. C. della Vicaria (1). Non seppero i Governadori di quel pio luogo per molti mesi, che colla eredità di Monsignore Spinola si era a beneficio del Monte trasmesso il dritto di adire la eredità della Duchessa di Frias sua nipote. Ma profittando di questa ignoranza i fratelli Scotti Gallerati, ebbero intanto l' accorgimento, e la sagacità d' intrudersi nel possesso de' beni ereditarj della Illustre Duchessa. Eglino per riuscire in questo disegno studiarono il seguente ripiego. Comparvero nella G. C. della Vicaria, ove affermarono essere essi soltanto i congionti più stretti di sangue, ed in grado più vicino alla defonta Duchessa di Frias: Dissero, che essi erano fratelli amitini colla medesima. Tacquero la circostanza di es-

(1) *Fol.* 31. *Acta præambuli q. Illustris Ducissæ Frias &c.*

essere a lei sopravissuto Monsignore Spinola Zio paterno della estinta Duchessa, anzi espressamente dissero, che essi soltanto erano i più prossimi in grado a lei congiunti. Su di tal congegnata dimanda seguirono unisone le deposizioni di alcuni poco leali testimonj, e quindi riuscì alli Signori Scotti a 24. Luglio del 1801. ottenere dalla G. C. il decreto di preambolo *ab intestato* a norma della dimanda.

Scorsi alcuni mesi ci fu persona, che avvertì i Governadori del pio luogo della Misericordia de' dritti suoi sul retaggio della Duchessa di Frias tramandatigli da Monsignore Spinola di lei Zio. A tal lieto, ed opportuno annunzio si stimò per parte del Monte di chiedere il preambolo della medesima Illustre Duchessa per la intermezza persona di Monsignore Spinola, il che pur ottenne con decreto de' 20. Maggio 1802. (2).

Essendosi ciò saputo dagl' illustri fratelli Scotti, i medesimi credettero opportuno dedurre l' affare nel S. R. C., ove destinato per Commissario l' integerrimo Signor Duca D. Tommaso Frammarini, fu la G.C. inibita a procedere (2); ma poi intese le parti in contradittorio fu ordinato con decreto confermato in Ruota, che la G. C. avesse di nuovo proceduto alla spedizione del preambolo della estinta Duchessa di Frias intesi tutti gl' interessati, soggiungendosi la solita clausola: *Verum non consignet fidem, neque copiam inconsulto S. R. C., sive Domino Causæ Commissario* (3).

Tornate dunque le parti a contendere nella G. C. fu impartito termine ordinario, nel quale per parte de' Signori Scotti si oppose, che essendo Monsignore Spinola un monaco professo Paolotto, egli dovea riputarsi morto civilmente, e quindi incapace di succedere alla nipote Du-

A 2

(1) *Fol. 32. d. process.*
(2) *Fol. 35.*
(3) *Fol. 36.*

Duchessa di Frias. Oppose altresì, che laddove avesse potuto succedere, non era egli al caso di trasmettere verun dritto al pio Monte della Misericordia per la nota regola, che *hereditas non adita, non transmittitur* (1). Compilate pertanto le pruove, e chiuso il termine, dovea spingersi questa causa alla decisione. Allora fu, che per mezzo dei buoni officj di varie persone fu proposto a' signori Governadori del Monte di aprire un trattato di accomodo, col quale bilanciandosi i dritti vicendevoli delle parti, si fusse preso quel temperamento, che sembrasse più proprio, e confacevole agl' interessi de' contendenti.

Dopo molti esami, e discussioni, i Signori Scotti offrirono il quarto della intera eredità a benefizio del Monte, e ciò in compenso di ogni sua pretenzione. I Governadori del Monte parvero inclinati a condiscendere a tal progetto, giacchè avendo inteso il parere del degnissimo Avvocato del Monte Marchese D. Nicola Puoti, costui non lo credeva esorbitante, e lesivo. Egli per le moltiplici, e gravi cure di rilevanti affari, che l'occupano perennemente, non formò per avventura una giusta, e compiuta idea delle ragioni del Monte, nè ebbe agio di vedere estesamente i punti di appoggio della sua difesa. Noi siam sicuri, che se egli colla penetrazione del suo ingegno, e coi lumi delle conoscenze, di cui è adorno, avesse bilanciato il merito delle opposizioni de' signori Scotti, le avrebbe valutate per quel, che vagliono, cioè come vane, e sfornite di sostegno legale. Ma la rapida idea, ed il colpo di occhio, con cui vide questo affare in mezzo ad innumerevoli altri più rilevanti, non gli permisero di farne un adeguato concetto.

Or come riseppero il tenore di tal convenzione i due esecutori testamentarj Marchese di Ajeta, e Duca di Calvizzano, ne restarono oltremodo sorpresi. Quindi fecero sentire a' Governadori del Monte, che era loro special ispe-

(1) *Fol.* 19., *e* 20.

ispezione l'esser istruiti di ciò, che intendea farsi sulla eredità di Frias, e protestarono altamente, che essi non intendevan consentire a convenzione qualunque, se prima non fusse stata da essi, e dai loro savj ponderata.

I Governatori del Monte pieni di delicatezza, e religione, non dissentirono dalle idee degli esecutori testamentarj. Quindi passata in mano di costoro copia della minuta, che intendea stipularsi, i medesimi consultando i loro Avvocati, non trovarono nè equa, nè plausibile la convenzione. Hanno a tale uopo incaricato noi a distendere in iscritto quelle riflessioni, che additano quanto siano solidi, e ragionevoli gli assunti del Monte, e vane, e di niun peso le opposizioni de' fratelli Scotti. Noi dunque proponiamo le nostre idee a' Signori Governadori, ed al degnissimo Avvocato, che li difende, pregandoli soltanto a voler bilanciare più posatamente l' affare nella sicura idea, che essi avendo egualmente a cuore i vantaggi del Monte concorreranno ne' sentimenti degli esecutori testamentarj. Protestiamo però a nome di costoro, che quando riflessioni più efficaci, e ragioni più valevoli essi adducessero in sostegno della convenzione, gli esecutori testamentarj sono docili alla voce del vero, giacchè nè vaghezza di contendere, nè gusto di disputare, ma la sola idea de' vantaggi del Monte anima i loro nobili sentimenti

Or dovendo noi collocare nel giusto punto di veduta le ragioni del Monte, qual' ordine terremo nel disporre le nostre idee? Ecco il metodo, che ci è piaciuto adottare. I nostri assunti saranno contrapposti a quel, che sostengono i Signori Conti Scotti Gallerati. Essi dicono, che Monsignore Spinola, perchè non seppe l'avvenimento della morte della Duchessa, sua nipote; il suo dritto di adire la di lei eredità congiunto strettamente alla sua persona, con lui si estinse, e finì. Noi con idee opposte dimostreremo, che Monsignore Spinola, malgrado, che avesse ignorato la morte della nipote, trasmise il dritto di deliberare, e di adire, a benefizio del Monte, e qualora ciò non si ammettesse, il Monte può a giusto titolo implorare il soccorso della

restituzione *in integrum*. Inoltre i Signori Scotti risolutamente sostengono, che la qualità di Monaco nella persona di Monsignore, allontanava da lui ogni capacità di adire il retaggio della defunta nipote: Dicono, che egli era incapace di fare testamento, e quindi di tramandare dritto qualunque a benefizio del pio Monte erede istituito. Noi in contrario lucidamente dimostreremo, che il Monaco non è soggetto incapace di acquisti, e che ciò sia fuori di dubbio spezialmente, quando egli già elevato alla eminente dignità di Vescovo, vive fuori del Chiostro snodato dalla soggezione del viver monastico. Ecco quali sono gli assunti, che sulli lumi di una rischiarata giurisprudenza imprendiamo a dimostrare.

C A P. I.

Si dimostra, che Monsignore Spinola, malgrado, che avesse ignorato la morte della nipote Duchessa di Frias, trasmise al pio monte della Misericordia il dritto di deliberare, e di adire la eredità della predefunta nipote, e quando ciò non si ammettesse è sempre salvo a benefizio del Monte il dritto d' implorare, ed ottenere il beneficio della restituzione in integrum.

NOi non ignoriamo la massima del dritto, che insinua: *hereditas non adita minime transmittitur*. Il dritto di adire la eredità si riputava nella Romana giurisprudenza, come una facoltà personale da non potersi da altri esercitare, se non dallo stesso istituito erede. Quindi derivava, che il dritto di adire non si potea trasmettere, *quia personæ cohærebat*. Varie ragioni adducono gli eruditi, onde la rigidezza di questa massima fusse presso i Romani derivata. Ma sembra la più plausibile quella, che ciò ripete dalla indole, e natura degli atti legitimi, i quali non soffrivano, che si eseguissero per intermezza persona, ma richiedevano il fatto personale di colui, che principalmente dovea esercitarla. Quindi siccome per l' esercizio degli atti

ti legitimi, non poteasi surrogare altra persona, così non poteasi neppure allo erede trasmettere la facoltà di esercitarla. Contribuì ancora a stabilire questa massima la pratica adottata da' Romani d' istituir gli eredi *cum cretione*, o sia col tempo definito a dovere spiegare la volontà di adire, o ripudiare la eredità. Tal ne soleva essere la formola: *Titius heres esto*, *cernitoque in diebus centum proximis*, *quibus scieris*, *poterisque*: *nisi ita creveris, exheres esto*. D' onde avveniva, ch' era richiesto il fatto personale dello erede per potere adire la eredità, e quando ciò non si fusse fatto, niun dritto si tramandava a' successori.

Una sola limitazione a questa regola ammetteva l'antica giurisprudenza, e ciò nel caso de' figli costituiti in potestà. Costoro *ratione suitatis* non avean bisogno dell' adizione della eredità paterna per tramandarla. Essi erano eredi *ipso jure*, e per ministero del dritto, nè avean bisogno dell' atto solenne dell' adizione per acquistare il paterno retaggio, perchè *jure quasi condominii* continuavano a godere quello, di cui erano in certo modo padroni fin da che il padre loro vivea. Ma avvertono saviamente gli eruditi, che negli eredi *suoi* con improprietà di linguaggio si dice *trasmissione*, giacchè la trasmissione si verifica nelle eredità non acquistate, mentre ne' figli costituiti in potestà la eredità paterna, si acquista *potestate juris* a benefizio de' figli, *licet nolentibus*. Così elegantemente sviluppa queste idee l' erudito, ed elegante Guglielmo Marano nel suo bel trattato *de transmissionibus* (1).

Privilegiaria enim transmissio est rerum non quæsitarum, atque in eo jus singulare vertitur, ut quod nostrum non est, in heredem nihilominus transferamus. At suis hereditas statim quæritur, juris potestate, vel nolentibus: quare dum eam successoribus suis relinquunt, privilegium magis non est, quam cum quis de rebus suis testatur, easve legitimis heredi-

(1)

dibus ab intestato relinquit, quod jure communi omnibus permissum est. Illud vero nostros in fraudem illexit, quod suis hereditatem parentum jure singulari acquirere viderent: sed longe hæc inter se distant, acquirere viderent: sed longe hæc inter se distant, acquirere, et transmittere. Maran. in tract. de transmissionibus.

I figli emancipati, perchè privi della qualità di *sui heredes*, non godevano di questo vantaggio. Essi per tramandare la eredità paterna avean bisogno dell'atto solenne dell' *adizione*, senza di cui niente acquistavano. La loro condizione era adunque in questa parte uguale a quella di ogni altro estraneo. Ma l'Imperador Teodosio volle distinguere la condizion de' figli emancipati dagli altri estranei. Dunque con una solenne costituzione stabilì, che i figli emancipati, che non avessero adita la eredità paterna, potessero tramandare il dritto di adirla alla loro prole, ma non già ad altri. Ecco nati gli eredi trasmissarj, che dal nome di Teodosio furono chiamati Teodosiani. Così rimasero le cose fino a' tempi di Giustiniano. Dispiacquero a costui le scrupolosità dell'antico dritto. Egli le bandì nella massima parte dalla sua novella legislazione, e con varj stabilimenti, che fece a tale uopo, prescrisse, che i figli emancipati trasmettessero il diritto di adire, *licet ignorantes*, non solo a beneficio della lor discendenza, ma anche a beneficio di ogni estraneo, restando perciò uguagliata la condizione de' figli costituiti in potestà co' figli emancipati, secondo che ben dimostra il sullodato Marano (1).

Non fu contento Giustiniano di queste innovazioni. Egli estese assai più la facoltà di trasmettere il dritto di adire, ancorchè si trattasse di eredi estranei. Colla *l.* 19. *C. de iur. delib.* prescrisse, che se mai taluno erede *ex testamento*, o *ab intestato*, abbia ottenuto spazio a deliberare, o pure non abbia fatto cosa, onde s' induca la idea di

(1) *Maran. loc. cit.*

di aver voluto rinunciare alla successione, egli muorendo tramanda la facoltà di adire a qualunque erede, ma vuole, che tal facoltà si racchiuda tra il periodo di un anno solo, in guisa, che giovar possa allo erede dello erede per poter adire il restante tempo dell'anno, se lo erede immediato sia morto *infra annum deliberandi* (1). Si dubitò tra gli antichi interpetri, se per potersi trasmettere il *jus adeundi* fusse richiesta indispensabilmente nello erede immediato la scienza della morte del defunto, *& sibi fuisse hereditatem delatam*, o pure ciò non fusse necessario per godersi il vantaggio della trasmissione. Interpetri di alto grido sposarono il sentimento del si, e molti ancora affermarono l'opposto sostenendo risolutamente, che siffatta scienza non è necessaria per avverarsi la trasmissione. Noi crediamo, che il sentimento di questi ultimi è meglio confacente alle idee di Giustiniano, ed è più sensato, ed analogo alla retta ragione. Ed eccoci a darne le pruove.

Se mai alla costituzione di Giustiniano contenuta nella *l.* 19. *Cod. de iur. delib.* si volesse attribuirle quel sentimento, che agli avversarj piace di attribuirgli, ella conterrebbe una idea tutta stravagante, e bizzarra. Imperciocchè l'equità esige di soccorrere l'ignorante meglio, che a colui, che sa essersi a lui deferita la eredità. Infatti a colui, che ha la scienza di essersi deferita la eredità, può benissimo ascriversi a sua colpa *cur non adivit*; ma qual colpa può imputarsi a colui, che ignoravalo, onde debba il successore soffrire il discapito di non potere adire? La *l. Pannonius* 86. è grave pruova, che per la giusta ignoranza si suole supplire la mancanza della adizione, ma non già quando *sciens prudens* abbia taluno trascurato di farlo.

2. Giustiniano altro non richiede per potersi trasmettere il *ius adeundi*, se non che lo erede niente abbia fatto, onde possa intendersi di avere o adita, o ripudiata la eredità. Dun-

(1) *L.* 19. *C. de jure deliberandi.*

Dunque quando ciò si avverasse, niente di più si esige per trasmettere il dritto di deliberare. Egli è vero, che da quelle parole della costituzione. *Et si quidem is, qui sciens*, par, che si raccolga, che vi debba concorrere la scienza dello erede immediato, ma pur analizzando posatamente l'affare si riconosce diversa la idea di Giustiniano Quivi si fa menzione del tempo, in cui comincia a correre l'anno allo erede, che non ha impetrato il tempo di deliberare. Imperciocchè esso corre dal giorno, in cui sa esserglisi deferita la eredità; qual tempo già finito, se egli muore prima di adire, non trasmette dritto di deliberare a' successori. Or sono cose, che di gran lunga differiscono il *jus deliberandi*, ed il tempo, in cui comincia a decorrere. Lo erede ha il *jus deliberandi* da che muore il defunto, ma non comincia a decorrere l'anno definito da Giustiniano, se prima non ha la sicura scienza della morte di colui, a chi vuol succedere. Questo dunque intender volle Giustiniano colle parole dianzi citate, su di cui gran fondamento fanno gli avversarj. Dunque da ciò è chiaro, che niuno argomento, che vaglia a lor favore possono trarre gli avversarj dalle parole della costituzione; anzi se ne trae l'opposto. Imperciocchè basta per poter trasmettere, che lo erede istituito nissun atto abbia spiegato, onde si raccolga la sua volontà decisa o di accettare, o di ripudiare la eredità.

3. Giustiniano rese pari la condizione degli eredi estranei, e de' figli emancipati per quel, che riguarda la facoltà di trasmettere *infra annum deliberandi*. Or egli avea stabilito con altra costituzione, che i figli emancipati, *licet ignorantes mortem patris* potessero benissimo trasmettere agli eredi la facoltà di adire. Dunque del pari dee dirsi, che ciò debba avvenire, allorchè si verifica nella persona dell' estraneo, cioè, che sebbene ignorassero la morte del defunto, potesse lo erede dello erede valersi della facoltà di adire. Così elegantemente il Marano: *Verius est tamen privilegium liberorum ad extraneos quoque fuisse porrectum, eo etiam addito, ut cum filiifamilias olim non, nisi in suam posteritatem, transmitterent, hodie & extranei in quoslibet heredes transmittant, quod adparet ex verbis legis, quae genera-*

raliter loquitur: Ideoque Sancimus, si quis &c. tunc ex princ. l. 22. Scimus, ibid., tum evidentius, ex d. §. 5. in novissimo, denique ex d. nov., in qua filia, quæ est matri extranea, jus deliberandi circa ejus hereditatem in amitam, quæ ei etiam extranea est, transmittit (1). Giustiniano adunque colla sua costituzione non fece, che estendere agli estranei quel, che prima era stabilito per i figli emancipati. Sicchè oggi è uguale la loro condizione.

Or benchè la maggior parte de' giuristi ingannati dalle parole dianzi citate della costituzione avessero richiesta la scienza, come necessario requisito alla trasmissione pur non pertanto non mancarono valent'uomini, i quali si opposero al loro pensare. Alessandro Tartagna tra gli antichi spiegò con animo risoluto, e franco, che non è necessaria la scienza per l'effetto della trasmissione (2). Il dotto Alciato, che fu il primo ad introdurre nella giurisprudenza il gusto della critica, e della erudizione scuotendola dalla barbarie, in cui giaceva immersa, disselo pur chiaramente: *An ea* (*hereditas*) *transmittatur, quam quis sibi delatam fuisse ignorat. Aliqui negant; sed Alex. & plerique ajunt, quibus ego accedo, cum etiamsi heres ignoret, hereditatem proprie delatam dici arbitror: quod in dubitante non procedit. Quapropter & infanti proprie dicitur delata, quamvis in præsentia jus suum ignoret, tamen præsumitur quod factus adultior sciet: ac furiosus nescit, nec sciturus præsumitur, unde ibi non pleno jure, sed miserationis caussa ratione fructuum providetur* (3).

L'impareggiabile Duareno, le dicui opere in giurisprudenza sono d'infinito pregio, non seppe trovare ragionevole la contraria sentenza, nè umana. Così egli scrive. *Nunquam mihi probari potuit, scientiam eius requiri, qui transmittit ius deliberandi ad sucs. Atque ideo existimo, si delata sit ali-*

(1) *Gulielm. Maranus in loc. cit.*

(2) *Alexand. consil. 71. num. 4. in fin. lib. 1.*

(3) *Alciat. Comm. in l. 151. de Verbor. signific.*

alicui hereditas, sive scienti, sive ignoranti, posse eum ius deliberandi ad heredem. transmittere. Justinianus vult tempus unius anni currere tantum scienti delatam esse tibi hereditatem; non requirit scientiam heredis. Non oportet cavillari verba legislatoris, ut loquitur Paulus in l. ult. ad exhibend. (1).

Coincide alle stesse idee il celebre Samuele Cocceio, di cui trascrivo le parole. Egli propone la controversia a tal modo: *An heres, qui moritur, antequam se institutum sciverit, transmittat hereditatem, etsi non aditam?* Indi propone la specie, e la risolve a tal modo. *Casus hic esto: Caius duxit Sejam, (quæ ex priori marito Meviam peperit), & ex ea suscepit Titiam; Idem Caius Bataviæ Indiarum negotiorum causa degens moritur, & testamento æquis partibus instituit Seiam, ac Meviam: antequam vero notitia testamenti ad heredes perveniret, Seja præmoritur: hinc quæsitum fuit; an Mevia ex asse heres fiat, an vero defunctæ matris filia posterioris matrimonii quoque concurrat? illud videbatur dicendum quia hereditas non adita non transmittitur ad heredem l. un. §. C. C. de Cad. toll., sed accrescit coheredi, d. l. §. 10. At in præsenti casu verius est posteriorem quoque filiam concurrere. Nam ius deliberandi intra annum utilem competit heredi; indubitati autem iuris est, illum annum utilem non currere, nisi scienti, per text. expr. in l. 19. C. de iur. delib. l. 86. D. de acquir. vel omitt. her. Rauchob., & alii apud Bruneman. ad l. 19. D. de iure delib.* (2).

Il Brunemanno ragiona colle stesse idee. *Sed de eo dubium, an Imperator præcise velit, ut sciverit heres sibi delatam esse hereditatem. Et quidem hoc volunt DD. quas citat Rauch. & Noalius. Sed forte verius est, Imperatorem heic non*

(1) *Duarenus in tit. de jur. delib. Tom. 2. operum pag. 207. edit. Lucens.*

(2) *Samuel de Coccej. ius civ. controv. lib. 29. tit. 2. quæst. 4.*

non praecise requirere scientiam, sed hoc voluisse quod annus currere incipiat a die scientiae, ut illi volunt, quos citat & sequitur Rauch. Si tamen sequamur communem sententiam, parata est secundo heredi restitutio ex l. Pannonius D. de adquirenda hereditate &c. (1).

Similmente il Bergero nelle sue note a Lauterbachio ribatte di proposito la opposta sentenza, rispondendo agli argomenti, in cui si fondano gli avversarj; e nella sua economia *iuris* rilevando in brevi termini quel, che avea scritto ampiamente su di Lauterbachio, dice così. *Igitur hereditas ab herede ignorante non adita in eiusdem heredem transmitti vulgo negatur, quamvis idem illud verius affirmetur per ea, quae dixi in Resolut. Lauterbach. pag.* 623. *& seqq.* (2).

Ma colui, che con maggior finezza, e penetrazione, ha sviluppato di proposito cotesto articolo, egli è certamente il dottissimo Giuseppe Finestres de Monsalvo Giureconsulto Spagnuolo di elevato ingegno, e di grave discernimento. Io non ne riferisco, senonche poche cose, giacchè potrebbe nelle sue opere delle Prelezioni Parte 2. cap. X. *de acquirenda, vel omittenda hered.* consultarsi il suo elegante sistema: *Soli quod sciam Duarenus, & Samuel Coccejus amplectuntur aientem sententiam, in quam & ego propendeo, non modo quia acquitate maxima nititur, cum ignoranti potius, quam scienti succurri debeat l. Pannonius* 86. *h. t. sed praecipue quia ea, quam volunt, scientia heredis ad transmissionem iuris deliberandi a Justiniano minime exigitur, quia is intelligitur deliberare, qui aliquid non fecerit, quo hereditatem adiisse aut repudiasse videatur*: *Quod vero postea adjicit*: Et si quidem is qui sciens &c. *Manifesto ad tempus refertur, ex quo annus heredi currere incipit, qui deliberandi tempus non petiit. Currit enim ex die, ex quo sibi*

B

(1) *Bruneman. in C. ad l.* 19. *de jure deliberandi num.* 4. *ad* 6.

(2) *Berger. Oeconom. Jur. lib. II. Tit. IV. Them.* . . .

sibi delatam hereditatem scivit : quo tempore elapso si non adita hereditate moriatur, ius deliberandi ad successores non transmittere , ait Justinianus . Valde autem diversa sunt competere alicui ius deliberandi, & ei incipere tempus cedere: primum habet ex quo ipsi deferatur hereditas: secundum non nisi a die, quo sibi ius illud competere scit : & ideo licet ipsi non dum currat tempus annale ad deliberandum propter ignorantiam; competit nihilominus ius deliberandi, & adeundi, quod ad heredem suum transmittere nihil vetat (1).

Egli è vero , che un numero maggiore, ed una schiera innumerevole di altri gravi , ed autorevoli Scrittori adottarono il sentimento , che richiede la necessità della scienza nella persona dello erede immediato . Ma essi tutti si appoggiano all' unico sostegno delle parole della costituzione, che abbiam veduto, che niente loro suffragano . Si fondano altresì all'argomento, cioè, che la deliberazione richiede la scienza, giacchè non può concepirsi, che taluno deliberi su di un affare, quando niente di quello sappia , e siane informato . Ma Giustiniano espressamente dice, siccome si è più sopra avvertito , che basta soltanto, che lo erede nissun atto abbia spiegato, onde si rilevi la sua volontà di adire, o di repudiare la eredità per dirsi nello stato della deliberazione; E le parole seguenti sono indrizzate unicamente a rimarcare, quando comincia a correre il tempo di deliberare, cioè a *die scientiæ*, siccome con finezza di giudizio osserva il Duareno, e sulle tracce di lui l' erudito Finestres.

Ma a che affannarci cotanto a voler dimostrare con maggiore ampiezza, e sviluppo d'idee cotesta opinione , nella quale scrittori valenti, ed interpetri sommi si sono divisi

(1) *Joseph Finestres a Monsalvo Praelection., seu Commentar. Accademic: ad tit. Pand. de adquir. vel omitt. heredit. Part. II. cap. X. num.* 30.

si sposando sentimenti diversi? Perchè spender tante parole nello esame di questo articolo, se per altra via, che pur conduce allo stesso scopo convengono a favorire il nostro assunto tutti i giuristi, e quegli altresì che sono i sostenitori del contrario sentimento? Anche coloro, i quali adottaron il sistema di richiedere come necessaria la scienza nella persona dell'erede per potere tramandare al suo successore il dritto di adire, non osarono però contendere, che laddove una giusta, e plausibil ragione si adducesse, ed una onesta scusa si recasse in mezzo atta a giustificare l'ignoranza dell'erede immediato, può benissimo l'erede dello erede implorare il nobile officio del Giudice ad intendimento di essere restituito *in integrum ex capite defuncti*. L'umano, e l'equo, che anima tutte le leggi, suggeriscono non doversi per una mera sottigliezza del dritto, negare tal risorta all'erede dello erede. Tutti adunque convengono di accordo, che qualunque giusta cagione escusatrice si allegasse, qualunque giusto impedimento si additasse, che abbia impedita la scienza dello erede immediato, può benissimo colla restituzione *in integrum* l'erede dello erede ottenere il dritto di adire, e quindi il vantaggio della successione. Tanto insinuano i dettami di una ragionevole giurisprudenza, e tanto la sapienza del foro ha seguito, in guisa che il dubitarne sarebbe lo stesso, che volersi distinguere mostrando un genio deciso alle singolarità, ed alle stravaganze. Le vecchie scuole insegnaron questa teoria, che i Tribunali tutti han seguita costantemente, e gl'interpetri della rifiorita giurisprudenza non seppero dipartirsi dalle comuni idee, che trovarono a sodo appoggio fondate. Eccone adunque pronte, e spedite le pruove.

Nella *l. Pannonius D. de acquir., vel omitt. hered.* si tratta la spezie seguente: Un certo Pannonio Avito trovandosi Governadore nella Cilicia, istituito erede da un suo amico, ebbe l'infortunio di mancar di vita prima che avesse avuta contezza della morte di colui, che lo aveva istituito erede. I di lui eredi imploravano la restituzione *in integrum*, per

 ot-

ottenere la facoltà di adire quella eredità, che il defonto istituito erede *ob ignorantiam* non avea potuto accettare coll'atto solenne dell'adizione. Questa specie fu proposta a risolverla al Giureconsulto Papiniano. Egli sensatamente fece distinzione tra la rigidezza del dritto, ed i sentimenti, che insinua un equa, e benigna giurisprudenza. Disse, che *iure stricto* gli eredi di Pannonio non erano più al caso di adire la eredità, giacchè ostava loro la massima, che la eredità non adita non si tramanda. Ma le idee della umanità non comportavano questa durezza, e Papiniano, i di cui risponsi spiran l'equo, e l'umano sull'esempio di quello, che in altra occasione consimile Antonino Imperatore, e filosofo rischiarato avea disposto, si determinò a dire, che *humanitatis gratia* dovea permettersi la facoltà di adire agli eredi di Pannonio. Ecco in che modo il Giureconsulto con sensata, e benigna interpetrazione raddolcì la rigidezza dell'antico dritto facendo prevalere i principj, che la equità insinua. Egli ben vide, che il *ius strictum* quando non è temperato colle idee della equità confina colla ingiustizia, anzi degenera talvolta in una evidente esorbitanza: Così la legge: *Pannonius Avitus, cum in Cilicia procuraret, heres institutus, ante vita decesserat, quam heredem se institutum cognosceret: quia bonorum possessionem, quam Procurator ejus petierat, heredes Aviti ratam habere non potuerant, ex persona defuncti restitutionem in integrum implorabant; quæ stricto iure non competit, quia intra diem aditionis Avitus abiisset. Divum tamen Pium contra constituisse Mecianus lib. quæst. refert in eo, qui legationis causa Romæ erat: et filium, qui matris delatam possessionem absens amiserat, sine respectu ejus distinctionis restitutionem locum habere: quod et hic humanitatis gratia obtinendum est* (1).

Il Bartolo sulla spiega di questa legge con molto buon senso

(1) *L. 86. D. de adquir. vel omitt. heredit.*

so avvertì proponendo la dottrina, che la giusta ignoranza dell'erede potea benissimo abilitare l'erede del medesimo a dimandare, che per mezzo della restituzione *in integrum* si ravvivassero i suoi dritti con trasmettersi a lui la facoltà di adire. Il Baldo (1), che spiegò una voglia risoluta di opporsi al suo maestro, ovunque destro venivagli; che ebbe vaghezza di ostentare il suo acuto ingegno sostenendo le opinioni da quello rigettate, non seppe in questa occasione trovar, che ridire alle idee spiegate dal Bartolo. Tanto sul comento alla divisata legge *Pannonius*, che in varj consigli (2), ebbe per netta, e sicura la teoria, che non dovesse negarsi allo erede dello erede la restituzione *in integrum*, quando giusta cagion vi fusse, per giustificare la ignoranza del primo erede. Tutta la vecchia scuola di Bologna sulle tracce di questi valentiuomini ebbela per una costante dottrina. Il Saliceto (3), l'Imola (4), e Giasone (5). convengono con pari sentimenti a contestarla. Gli scrittori del foro, che messe da banda le sottigliezze di un dritto rigido, e severo, hanno seguito i sentimenti, che all'equo, ed all'umano consentono, l'hanno ampiamente accolta, ed applaudita, in guisa, che essa forma la sentenza trionfatrice. Quindi non potrebbe senza incorrer la taccia di una solenne temerità farsene seria contesa. Chi potrebbe in fatti noverare tutti quei scrittori, che con voci unisone, e con sentimenti costanti, ce ne rendono compiutamente sicuri, dando splendida testimonianza, ed autorevole pruova di quel *ius receptum*, al quale conviene atte- ner-

(1) *Bald. in d. l. cum in antiquioribus* 19.

(2) *Baldus cons.* 349. *lib.* 4. *vers. est tamen animadvertendum.*

(3) *Salicet. Comm. in l. cum in antiquioribus C. de jure deliberandi.*

(4) *Imola in d. l.*

(5) *Jason. in d. l.*

nersi? L'Altogrado (1), il Ruino (2), il Socino (3), il Romano (4), il Corneo (5), l'Odda (6), il Cefalo (7), lo affermano nettamente. Noi però trascriviamo qui soltanto le dottrine di alcuni tra costoro, che più si distinguono per savviezza, e buon senso. Il Cardinal Tusco inculca in più luoghi la chiarezza di questa dottrina. In uno sta scritto così: *Limita quia ubicumque non fit transmissio, si tamen probabilis ignorantia interveniat in eo, qui debuit transmittere, vel præparare, semper heres habet restitutionem in integrum, quia hoc beneficium transmittitur. Corneus. Alexander. &c.* (8) Ed altrove: *restringe; qui non adivit iusto impedimento detentus; quia forte absens, nam transmittit ius deliberandi ad heredes suos, Bald. cons. 349. vers. tamen est advertendum ante modo lib. 4. num. 33.* (9).

Il Carpzovio, che con felice maestria seppe congiungere la profonda conoscenza del dritto colla perizia delle cose forensi, scrive a tal modo. *Sed hæc ita ipso iure se habent. Verum heredes hoc casu, ob iustam defuncti ignorantiam iudicis officium implorare possunt, ut ex clausula generali ad ius deliberandi ex defuncti persona restituantur, Jason in d. l. cum antiquioribus 19 n. 3. C. de iur. delib., Schult. in addit. ad Modest. Pist. Gometz. Rauch. Wesembec. modo tempus triginta annorum non effluxerit, iustaq. causa ignorantiæ subsit: veluti si heres ante publicationem testamenti decesserit, & ita scientiam hereditatis, sibi delata*

(1) *Altograd. Cons. 94.*
(2) *Ruin. Consil. 33. lib. 3., & Cons. 78. lib. 1. n. 30.*
(3) *Socin. in d. l. Pannonius de adquir. hered.*
(4) *Roman. in d. l. Pannonius, & cons. 58. n. 3.*
(5) *Corneus Cons. 116. lib. 2.*
(6) *Odda de restitut. in integr. quæst. 68. art. 6.*
(7) *Cefal. cons. 441. num. 70. Tom. 4.*
(8) *Tuscus litt. T. concl. 369. n. 88.*
(9) *Tuscus ibidem num. 33.*

tæ haud habere potuerit l. Pannonius 85. *D. de acquir. heredit. Schult. Rauchab.*

Il Brunemanno Scrittore riputato quanto altri mai per la sodezza delle opinioni, alle quali suole appigliarsi, non seppe disconvenire da questa verità.

E' opportuno riferirne le parole: *Nam si quis probabili ignorantia nesciat sibi delatam esse hereditatem, vel impeditus sit adire propter justam absentiam, si decedat, antequam adeat, petendi restitutionem facultatem suo heredi relinquit, quod ex benignitate receptum, quia si absens non fuisset, utique adiisset hereditatem, & suis heredibus reliquisset: Petr. Barbos. Ruin. Maurit. Odd: Carpz. & Rauchob.*

Il dotto Voet, benchè sposato avesse il sentimento, ch'esige la scienza nell'erede immediato, pur non seppe negare quanto da noi si sostiene circa la restituzione *in integrum*, che può benissimo implorare dal Pretore per essere ripristinato ne' dritti suoi, e per poter conseguire *iure transmissionis* la eredità. Ascoltiamne le parole: *Plane, si quis moriens nullam hereditatis sibi delatæ scientiam habuerit, ius adeundi non transmittit, sive de iure civili, sive de hodierno quæratur . . . . . . nisi descendentes sint, quos etiam ignorantes transmissionem facere jure sanguinis convenienter iuri Romano, paulo ante exposito, verius est : . . vel nisi heres eius, cui ignoranti delata fuerat hereditas, ex capite defuncti restitutionem in integrum impetraverit, ex caussa iusti erroris & ignorantiæ, dum vel reipubblicæ caussa abfuerat, vel aliter sine sua culpa ignarus fuerat, hereditatem ad se pertinere, arg. l. 2. ff. de in integr. rest. l.* 1. (1).

Similmente il Marano scrive, che per coloro, i quali non adiscono, perchè ignoravano essersi a lor vantaggio deferita la eredità accorre la legge in soccorso degli eredi ravvivando i loro dritti. Ecco le sue brevi parole: *Nam propter ignorantiam non adeuntibus satis jam prospe-*

ctum

(1) *Voet in Pandect. lib.* 29. *tit.* 2. *n.* 11.

ctum fuerat L. 86. Pannonius Avitus *D. de adquir. hered.*
Con pari sentimento il giudizioso Gomez scrive: *Secundo intellige, & declara: quando talis heres sciebat hereditatem sibi delatam esse, & post scientiam decessit infra annum; si vero esset ignorans, nullo modo transmittit. Hinc Bartolus & ibi. Doctores, quod debet esse cautus heres, in quem fit transmissio, & ejus advocatus, ut probet defunctum prædecessorem habuisse scientiam hereditatis sibi delatæ infra annum decessisse. Addo tamen, quod isto casu heres, in quem alias deberet fieri transmissio, posset petere restitutionem ex persona defuncti, qui decessit ignorans ex clausula generali, si qua mihi iusta causa videbitur: ex equitate l. 1. & totius tituli D. ex quibus causs. major. ut latius dicam infra illa repetitione* (1).
Il Bergero, che tra i giuristi si distingue per lo metodo, per la eleganza, e per l'aggiustatezza de' principj, con cui ragiona, non dissentisce dal nostro sentimento. *Hinc sequitur quarto heredem, qui, iuste impeditus, hereditatem ante mortem non adierit, hic etiam hereditatem transmittit in heredem, ita ut huic per restitutionem in integrum ius adeundi concedatur, arg. l. 86. D. acquir. vel omitt. hered. Resol. Lauterb. p. par.* (2).
Con simili idee il Cancerio ci attesta: *Dixi ex quo sibi delatam hereditatem scivit: nam heres ignorans delatam sibi hereditatem, non potuit dici, quod versatus sit in deliberatione; quia cum deliberatio sit quædam animi præmeditatio, in ignorantem cadere non potuit arg. text. in l. fin. C. de condict. indeb., & l. manifestissimi §. sin autem nescius, C. de furt. Verum tamen est, quod prædicto casu, ubi heres decederet ignorans hereditatem sibi delatam, transmittit cum beneficio restitutionis in integrum, ex clausula generali, si qua mihi justa &c. arg. l. Pannonius, ff. de acquir. hered.* &

(1) *Gomez Variar. resolut. cap. IX. num.* 63. *de transmiss. heredit.*

(2) *Berger. æconomia juris lib.* 2. *tit.* 4. *Them.*

& l. 1. ff. ex quib. caus. maj. Socin. Bart. , *& dicit communem Costa in repetit. l. si Gallus* , *§. et quid si tantum* , *num. ultim. ff. de lib. & posthum.* (1).

E finalmente per omettere infiniti altri Scrittori , che aderirono con idee risolute, e costanti al sentimento , che noi sosteniamo , ci piace qui addurre quel , che scrive il Sorge diligentissimo raccoglitore delle opinioni ricevute ne' nostri Tribunali , di cui non fia discaro soggiunger le parole . *Et jus deliberandi non transmittitur ab eo , qui decedit ignorans hereditatem sibi esse delatam leg. cum ab antiquioribus Cod. de jure delib. Cephal. tom. 4. consil. 441. num. 70. Alexander lib. 1. cons. 71. vers. nec obstare. Poterunt tamen heredes petere restitutionem in integrum ex persona defuncti , qui fuit iusto impedimento ignorantiæ detentus ad deliberandum , & ad adeundam hereditatem ex clausula generali, si qua mihi justa caussa , Bartol. Imol. & Roman. in leg. Pannonius de acquir. heredit. idem Romanus cons.* 58. *num. 3. & alii apud Cephal. loc. cit. num.* 20. (2).

Posate queste massime avvalorate dal comun sentimento de' sommi uomini (3), e dalla dottrina del foro , è uopo veder-

C ne

(1) *Cancer. variar. resol. part. III. cap. XXI. num.* 17. 18. 19.

(2) *Sorge Jurisprud. Forens. Tom. IV. de privil. ignorantiæ cap.* 32. *num.* 46.

(3) Non debbo omettere , che il gran Cujacio (1) , e l'acuto Antonio Fabro (2) opponendosi al comun pensare , ed al costante sentimento seguito da tutti gli interpetri , limitarono lo stabilimento dalla legge *Pannonius* , all' unico , e solo caso, in cui l' ignoranza si accoppiasse all' assenza *causa Reipublicæ* . Ma cotesti due valent' uomini nell' adottare questo sistema contrario alle idee ricevute fin dal rinascimento della giurisprudenza dagli antichi , e no-

(1) *Cujac. lib. 6. Responsorum Papin.*

(2) *Ant. Fabr. lib. 14. conjecturarum cap. I.*

ne l'applicazione sul fatto della causa presente. Non vi è dubbio, che quando morì la Duchessa di Frias D. Isabella Spinola, ella soggiornava in Padova, mentre il Zio di lei Monsignore Spinola stanziava in Genova sua padria. Ecco la prima giusta, e plausibile cagione dell'ignoranza, cioè l'*assenza*. La distanza molto considerevole tra Padova, e Genova dovea rendere difficili, e non molto frequenti le occasioni di scriversi a vicenda, e di averne riscontro. Ecco la seconda cagione: *loci distantia*. E' noto ad ognuno, che nell'anno 1801. si trovavan quelle contrade esposte a continue invasioni di truppa nemica: bollivano allora nel massimo fervore le guerre tra le armi Austriache, e la Nazione Francese, in guisa, che erasi quasi intercettato ogni trafico, ed ogni rapporto di comunicazione tra quelle due Città. Ecco la terza cagione escusatrice della ignoranza: *bellum*. La brevità del tempo, che si frappose tra la morte della Duchessa di Frias, e quella di Monsignore Spinola, che seguì otto giorni dopo. Questa pur sola basterebbe a farci con buona ragione implorare il beneficio della restituzione *in integrum*, onde far sì, che si tramandi allo erede il *ius adeundi*. Quarta cagione adunque: *breve temporis intervallum*. Più: Allorchè seguì la morte di D. Isabella, il dilei Zio Monsignore Spinola dovea esser senza dubbio gravemente infermo, di tal

novelli interpetri, su di cui si era modellata la sentenza trionfatrice nel foro, non videro la ragione generale, che il gran Papiniano adduce non appoggiata al privilegio per l'assenza *caussa Reipublicæ*, ma sibbene alle generali benefiche vedute, che insinua la umanità, e che debbono in ogni caso prevalere. Si rifletta alle parole, con cui il gran Papiniano chiude il suo responso: *quod, et hic humanitatis gratia obtinendum est*. Queste voci annunziano, che quel savio giureconsulto fu mosso dalle generali idee, che suggerisce la equità naturale; non già dalla circostanza di trattarsi di un' assente *caussa Reipublicæ*.

tal, che quando anche immaginar si volesse, che in Genova, ov'egli stava fusse giunta la notizia della morte di D. Isabella, pure la gente della sua Corte dovea risparmiare al Zio ammalato lo spiacevole annunzio della morte della nipote per non amareggiargli dippiù gli ultimi momenti della sua vita. Ecco la quinta cagione, che impedì la scienza dello erede: *occasio morbi*.

Or all'aspetto di tante diverse cagioni giuste, plausibili, e vere, che somministrano onesta scusa dell'ignoranza dello erede immediato, io non so, che altro di meglio potrebbe desiderarsi, onde giustificare la ragione del Monte. Qual'uom di buon senso potrebbe dubitare della ragionevolezza, e plausibilità di tali scuse? Può dunque la religiosità del Magistrato, e la sua pietà, e delicatezza negare al Monte erede di Monsignore Spinola quel benefizio, che tutte le leggi accordano, e che tutti gli Scrittori ammettono, e garantiscono? Qual miglior difesa si potrebbe ideare, perchè si ottenga tal benefizio, onde ravvivarsi i dritti del Monte, ed abilitarlo all'adizione *ex iure transmisso*? (1)

Or per dare alle idee cennate finora maggior consistenza, e plausibilità, egli è opportuno osservare, che la restituzione *in integrum* nel caso attuale ha il suo appoggio in una chiara giurisprudenza. L'editto del Pretore dopo avere promessa la restituzione *in integrum* per cagion della età, del dolo, e del timore, soggiunse la nota clausola generale espressa a tal modo: *ita si qua alia mihi iusta causa esse videtur, in integrum restituam*. Con questa clausola il Pretore si riserbò di accordare la restituzione *in integrum* in tutti quei casi, che la equità suggeriva ravvivarsi i dritti di alcuno per mezzo della restituzione *in integrum*. Questa clausola salutare nata in seno di una giurisprudenza ausiliatrice, che spira l'equo, e l'umano, abilita chiunque a potere prevalersi di questo

 bene-

(1)

beneficio implorando dal Magistrato la restituzione *in integrum*, quando un' onesta cagion di equità il comportasse. In fatti siccome non poteansi enumerare tutte le contingenze, possibili ad avverarsi, in cui convenisse la restituzione *in integrum*, così parve con quella clausola generale lasciare aperta la strada di conseguir questo beneficio laddove l' equo, e l' umano il richiedesse. Così il Noodt. *hæc clausula edicto inserta necessaria est*, *inquit Ulpianus*: *et præfatur*, *quod potuerunt multi intervenire casus*, *qui deferant* (*id est*, *qui possint deferre*) *restitutionis auxilium*; *nec in priore*, *aut posteriore Edicti parte* (*ad utramque enim hoc pertinet clausula*) *singulatim potuerunt enumerari*; *igitur placet ei*, *quoties æquitas suggerit restitutionem*, *ad hanc clausulam descendere*. Un esempio luminoso chiarirà interamente questo affare. E' per legge stabilito, che per *non usum* le servitù si estinguono, e si perdono. Ci era stata persona, la quale avendo il dritto del passaggio su di un fondo alieno, non avea potuto prevalersi dell' esercizio di questo dritto per causa di una inondazione, ch' era avvenuta nel fondo soggetto alla servitù. Si era per rigor di dritto perduta la servitù. Ma il padrone del podere dominante ne riclamava alla equità. Egli una onesta, e necessaria scusa adduceva, per la quale non avea potuto esercitare il suo dritto del passaggio. L' allagamento del fondo vicino gle lo avea impedito. Implorò pertanto esser ravvivati i dritti suoi. Il Pretore per effetto della clausola salutare: *Si qua mihi iusta causa*, credè ragionevole accordarla. Così il Giureconsulto Ulpiano: *Si propter inundationem usus non sit itinere*, *actuque hoc anno*, *quum superiore usus sit*, *potest repetita die hoc interdicto uti per in integrum restitutionem ex illa parte*, *si qua mihi iusta caussa esse videbitur* (1). Questo responso di Ulpiano è netto, e preciso, e sembra scritto per l' attuale contesa. Nell' anno 1801. nel mese di

(1) *L.* 1. §. 9. *D. de itin. act. privat.*

di Gennajo erano nel massimo fervore le guerre tra la Francia, e l'Imperator delle Austrie. Le truppe nemiche, che si batteano a vicenda inondavan tutte quelle contrade. Il Commercio adunque tra Genova, e Padova era interrotto. Non poteasi questo viaggio intraprendere, senza esporsi ad un tristo periglio. Vi può esser dunque ragione più plausibile, e motivo più ragionevole, per cui Monsignore Spinola non giunse ad avere contezza della morte della nipote? La sua ignoranza nacque da una necessaria cagione, cui non potea egli ovviare. Se l'inondazion delle acque impediva il passaggio pel fondo nel caso di Ulpiano; nel caso presente l'inondazion della Truppa nemica impediva il trafico, e la comunicazione con Genova. Se dunque nel caso di Ulpiano si ammise la restituzione *in integrum*, io non veggo ragion sufficiente per la quale possa, e debba negarsi nella specie presente (1). Resti dunque nella classe delle cose dimostrate, che la ragion del Monte nel caso presente è salva. Imperciochè o la scienza nello erede immediato non si richiedeva per trasmettere il *jus deliberandi*, o quando richiesta si fusse, tal mancanza nel caso presente non nuoce, perchè il Monte

(1) Coll' editto del Pretore intorno alla restituzione *in integrum* scrive un celebre Autore (1), si raddolcisce l'aspetto feroce di una rigida giurisprudenza, in quei casi, che la equità naturale dee prevalere a' principj severi, che in certe occasioni potrebbero degenerare in esorbitanza, ed in ingiustizia. Il Pretore adunque si riserbò questo prezioso dritto di mischiare a' principj di severità una tinta di dolcezza diretta a mitigare in alcuni casi quell'asprezza, che il Legislatore avendo l' occhio alla generalità non previde. Ma nel caso presente la restituzione *in integrum*, che si chiede, è autorizata da legge espressa, e quindi non vi è bisogno di ricorrere ad una estraordinaria indulgenza proveniente dal soccorso arbitrario del Magistrato.

(1) *Aguesseau Tom. III. Oeuvres*.

per i più sacri titoli del Mondo dee meritare il beneficio della restituzione *in integrum*. Ed ecco, che per ogni via, e per ogni aspetto la ragion del Monte regge salda, e sicura sulle solide basi della giustizia.

Dimostrato nitidamente il primo assunto proposto, è ormai tempo di passare al secondo articolo, cioè se Monsignore Spinola era soggetto abile a deferirsegli la eredità della nipote, e tramandarne il dritto al pio Monte della Misericordia suo erede istituito. Ecco ove ora volgiamo il discorso.

C A P. II.

Si dimostra, che Monsignore Spinola era soggetto capace ed abile a successione qualunque, specialmente di congiunti, e che poteva disporne a suo talento a benefizio di chiunque eragli a grado.

MAlgrado la chiarezza di tali dimostrazioni, e le limpide ragioni finora allegate, li Signori fratelli Scotti attaccano le ragioni del Monte per aspetto diverso. Monsignore Spinola (essi dicono) fu un Frate, che vestì l'abito religioso di S. Francesco di Paola in Genova, ove diè fuori la sua solenne professione, cui van congiunti i voti essenziali al viver Monastico. Monsignore Spinola fece prima la sua solenne rinunzia, in vigor di cui tolta di mezzo la sua persona, non potè più aspirare a retaggio di congiunti, ed a successione qualunque. Sicchè tanto se si riguarda l'effetto della rinunzia, quanto il vigore, e la efficacia della profession religiosa, egli divenne incapace di ogni acquisto, di talche, siccome niente era capace di acquistare, così del pari nulla potè tramandare. Il Monaco al dir di Accursio si considera come *capite minutus*. Si reputa come un essere distaccato dall' ordine sociale, e mondano, quindi per virtù dell'istituzione del suo stato acquistar non potrebbe, nè disporre. Egli va messo nella classe del-

delle persone intestabili, che niun dritto può trasmettere sia per testamento, sia per qualunque altro modo. La ciscostanza poi di esser egli stato promosso alla cospicua dignità di Arcivescovo di Lepanto, niente può giovare (dicon gli avversarj) ai dritti del Monte. I voti monastici, che contengono rapporti di doveri nati da solenni promesse fatte al Nume Supremo, sono tanti vincoli indissolubili, che stringon l'uomo in qualunque posizione egli si trova. Sicchè tanto se il Monaco rimanga nel chiostro, tanto se sia promosso a Vescovo, o a Cardinale, egli non lascerà di esser soggetto a' voti sostanziali, almeno quanto è comportevole col nuovo stato, ove fa passaggio. Se dunque Monsignore Spinola per effetto della monastica professione divenne incapace di acquisti, tale sua incapacità continuò ad avere il suo vigore, nulla ostante la sua promozione ad Arcivescovo, e quindi niente potè egli trasmettere a'di lui eredi. Ecco in breve delineata quella obbiezione, su di cui tanta fiducia ripongono gli avversarii per escludere la dimanda del pio Monte erede istituito di Monsignore Spinola. Ma questa obbiezione più appariscente, che solida non regge su i giusti principj, nè dee valutarsi per niente. Noi dimostreremo colla più lucida chiarezza, e colle idee più ricevute tra i Canonisti, e tra gli Scrittori del Foro, che il monaco sul momento, che è promosso legitimamente a dignità più sublime, che lo scardina dal Monistero, e l'obliga ad un tenor di vita novello, può acquistare benissimo, e tramandare quel, che acquista disponendone a suo talento del pari, che ogni altro libero cittadino. Eccoci dunque a dimostrarlo.

Se i fratelli Scotti per dimostrare la incapacità di Monsignore Spinola ricorrono alla rinunzia, che fece prima di professar vita religiosa, noi non disconveniamo, che l'affare sul tenore della rinunzia istessa si risolvesse. Consultiamo adunque il di lei tenore. Monsignore Spinola, cui la nobiltà de' suoi cospicui natali, e la nobil carriera, alla quale era avviato, faceva sperare dignità

più

più elevate, nell' atto della rinunzia, previde con sommo accorgimento, che egli nel tempo avvenire sarebbe stato a grado più sublime promosso. Quindi volle, che avverandosi tale contigenza, la rinunzia s' intendesse risoluta, ed estinta, in guisa, che ravvivati allora i suoi dritti, potesse benissimo acquistare, e disporre a suo talento. Con questa espressa riserba, e condizione egli condiscese a rinunziare. Scolpite, e nitide sono le sue parole, con cui espresse tali suoi sentimenti. Se dunque ognuno nel trasferire i suoi dritti può apporvi quelle leggi, e quelle limitazioni, che gli sono a grado, se la misura di ogni beneficenza dee trarsi dalla volontà dello stesso donante, o cedente, sembra sicura, ed indubitata la conseguenza, che verificato il caso preveduto da Monsignore Spinola, la sua rinunzia rimase risoluta, ed estinta.

Egli è poi un error volgare non degno di un uomo versato nella giurisprudenza Canonica, e Civile quel, che dicesi circa la diminuzion di capo del Monaco. Giustiniano chiaramente dispose, che i genitori dovessero lasciare a' figli la legitima, benchè avessero adottata la vita monastica. Egli autorizzò gli stessi figli a poterla dimandare: *Sin vero ultimam voluntatem parentes neque testamento, neque alio ultimo elogio declarasse monstrati fuerint: omnem parentum substantiam heredes, quibus ab intestato competit, secundum leges nostras sibi defendant. Nullo eis impedimento ex sanctimoniali conversatione generando, sive soli, sive cum aliis ad successionem vocantur* (1). Da questa legge si ravvisa, che l' Imperador Giustiniano lasciar volle a' monaci illesi, e salvi i dritti di successione, e la facoltà di acquistare. Quindi il Cujacio nella spiega della novella 5. *de monachis* sensatamente scrisse: *His cognitis tractemus, an verum sit quod Accursius notat, Monachismum esse capitis minutionem. Equidem puto non esse, quia nec Ci-*

(1) *L. penult. §. hoc etiam Cod. de Episcop., & Cleric.*

Civitatem, nec libertatem, nec familiam adimit. Non omnis status mutatio capitis minutio est; manumissio non est capitis minutio: Senatu motio non est capitis minutio: Monachismus non est capitis minutio: Nam & ius legitimarum hereditatum Monachi habent, l. penult. §. hoc etiam. C. de Episcopis, & Clericis (1). Su tali idee il Brunemanno, scrive: *Si autem intestati decedant parentes, ab intestato succedunt liberi, licet Monachi sint. Ergo non amittit filius per Monachismum iura suitatis, sed ea ad monasterium transmittit* (2). I Canonisti antichi, e moderni adottarono ancora le idee della giurisprudenza Giustinianea. Essi seguirono la sentenza di Bartolo, che fu sempre applaudita da' Tribunali. Il celebre Abbate Palermitano, che tanto si distinse, e si segnalò ne' tempi suoi per la profondità del suo sapere, e per la penetrazione del suo ingegno, esaminò di proposito questa contesa. Egli non ebbe dubbio di affermare, che il monaco ritiene salvi i suoi dritti della famiglia, e del sangue, ed anche quelli della cittadinanza, e che è abile a successione qualunque, benchè dimorando egli nel chiostro l'acquisto non si fermi nella sua persona, ma va a cadere a vantaggio del Monistero. Così scrive: *Sed intrans religionem naturaliter non moritur, immo retinet cognationem, & succedit parentibus* (3). Ed altrove conferma: *Nota primo quod Clerici retinent iura sanguinis: unde succedunt parentibus, & aliis agnatis, quemadmodum laici. Idem dic in Religiosis: hæc tamen differentia inter eos versatur, quia clerici seculares acquirunt sibi, ut hic, Religiosi vero Monasterio* (4).

Il

(1) *Cujac. in novell. 5. de Monach.*
(2) *Brunemann. in d. §. hoc etiam l. penult. Cod. de Episcop., & Cleric.*
(3) *Abbas Panormit. in cap. relatum de sepulturis n. 6.*
(4) *Idem Com. in decret. cap. quia nos n. 2. de testam.*

Il dotto, e grave Boemero, che solo val per mille in queste materie credè ancora vana la idea della morte civile, che si attribuisce al monaco per effetto della solenne professione. Egli discutendo l' articolo, se mai taluno avesse fatto il suo testamento, ed indi professasse vita Religiosa in un Chiostro, dovesse lo erede istituito avere il possesso della eredità sul momento, che il testatore faceva i voti solenni, o pure dovea attendersi l'evento della di lui morte naturale, in tale rincontro ribatte il pensar di quei pochi ed oscuri giuristi, che ugualiano la condizion del monaco a colui, che ha sofferto massima, o media diminuzion di capo. Il monaco, egli dice, è abile a succedere, e si tien conto della dilui persona nella successione *ab intestato*, ed il Monistero rappresenta i di lui dritti, quando vive nel Chiostro. Dal che egli rileva, che per prender vigore l'istituzion dello erede dee aspettarsi l'avvenimento della sua morte, ed intanto il Monistero percepisca la rendita de' suoi beni. Eccone le parole: *Nec proprie mors civilis talis adscribi possit Monachis, qualis adscribitur maximam, mediamque capitis deminutionem passis, cum Monachorum adhuc ratio habeatur in successione ab intestato, ut infra tit. 27. dicam, & monasterium eorum personam repræsentet. Proinde quamdiu vivit testator monachus, nec est hereditas, nec hæc iacens dici potest. Monasterium interim bona monachi administrat, nomine ejus fructus percipit, quia hi testatori acquiruntur, vel potius per eum Monasterio* (1). E sulle stesse idee l'Eraldo dice: *Ex iis autem, quæ dicta sunt, constat argumentum a professione monachorum sumtum, quæ mundo renuntiant, & rebus omnibus mundanis, nullius esse momenti, cum ea renuntiatio nihil obstiterit olim, quamvis monachi hereditates, & legata capere possint, ea quæ monasterio adquirere. Nam quod testamentum facere non possunt*

(1) *Bohem. Jur. Ecclesiast. lib. 3. tit. 25. de pecul. Cleric. §. 19.*

sunt, nihil id ad rem, cum nulla alia caussa a testando prohibiti sint, nisi quia nihil omnino iure proprio possidebant, nec sui iuris erant (1).

Potrei quì infiniti altri Scrittori addurre in contestazione di tal sicura dottrina, ma l'angustia del tempo tra cui scrivo, mi obbliga a scorrere rapidamente su questo oggetto per passare agli altri assunti della difesa.

Se un Monaco non lascia di esser capace di acquisti, malgrado il vincolo della profession religiosa, cui è sommesso, che diremo allora quando egli sciolto dalla soggezion monastica è elevato a qualche sublime dignità, che lo distacca dal Monistero? Non vi è chi dubiti, che per tale avvenimento il Monaco passando a vivere tra secolari, resta scardinato dalla vita monastica, e siccome prima gli acquisti, che faceva, ricadevano a vantaggio del Monistero, passato poi alla dignità di Vescovo, o Cardinale, egli acquista per se medesimo, e può disporne a suo talento, e piacere. Se non che gli acquisti, che egli fa *occasione*, *et intuitu Ecclesiæ*, vanno a beneficio della Chiesa, che egli regge in qualità di Vescovo, o di Arcivescovo. Ma tutto ciò, che altronde gli proviene, sia per retaggio de' congionti, sia per liberalità della fortuna, sia per altro titolo qualunque, egli acquistalo per se, e può tramandarlo à chiunque avesse meritate le sue beneficenze.

Il Monaco, che divien Vescovo resta sul momento secolarizzato, e quindi ogni vincolo di comunanza, che tra essolui, ed il monastero intercedeva, resta risoluto, e sciolto. Sicchè tuttocciò, che acquista per opera sua, ne può disporre come meglio gli piace, purchè l'acquisto non siasi fatto a contemplazione della Chiesa, che egli reggeva. Così il sullodato Panormitano sul comento alle decretali: *At quid si fugitivus, vel eiectus aliquid adquirit extra monasterium? Hic respectu fugitivi, quod aut non mu-*

(1) *Herald. rerum iudicat. lib. 2. cap. XI. §. IX.*

mutat statum, et tunc acquirit Monasterio; aut mutat statum, et hoc potest dupliciter contingere, aut promovetur ad Ecclesiam secularem, aut intrat aliud Monasterium. Primo casu, ea, quæ acquirit intuitu Ecclesiæ, cedunt Ecclesiæ; aut acquirit intuitu personæ, et acquirit Monasterio, quia remansit monachus sui Monasterii, ex quo non fuit legitime promotus ad Ecclesiam Sæcularem. Secus dic si fuisset legitime promotus. Nam tunc nullam habet communionem cum Monasterio. Sed acquirit ipsi Ecclesiæ sæculari, ad quam legitime fuit promotus. Aut dubitatur utrum acquisierit intuitu personæ, aut Ecclesiæ, & tunc recurrendum est ad coniecturas, utrum habuerit a propinquo, aut ab extraneo. Cap. requisivisti de testamento.(1). Su tali idee il dotto Van-Espen seguendo l'avviso del celebre Coppino avverte così. *Monet tamen Coppinus lib. 2. tit. 8. de ecclesiastica politia. Eos (hoc est Monachos) non excludi a parentum successione, si certis votis, aut regulis vivant extra claustrum in domo parentum, aut inter sæculares* (2).

Questa teoria discende da un testo luminoso del dritto Canonico, ove espressamente sta determinato, che il Monaco promosso a Vescovo non è più sommesso alla soggezion del viver monastico, nè i suoi acquisti, che nello stato di Vescovo gli pervengono, possono appartenere più al Monistero. *Statutum est, ut Monachus, quem Canonica electio a iugo regulæ monasticæ professionis absolvit, & sacra ordinatio de Monacho Episcopum facit, velut legitimus heres paternam sibi hereditatem postea iure vindicandi potestatem habeat, sed quicquid acquisierat, vel habere visus fuerat Monasterio relinquat, & Abbatis sui, cui fuerat secundum regulam Sancti Benedicti arbitrio. Postquam enim Episcopus ordinatur ad Altare, ad quod sanctificatur, & titula-*

(1) *Abbas Com. in decret. ne Religiosi de regularibus.*
(2) *Van-Espen jus Ecclesiastic. tit. 24. lib. 1. de Voto paupert. n. 8.*

tulatur secundam sacros canones, quod acquirere poterit, restituat (1).

Il dotto Eingelli nella sua celebre opera, che porta il titolo *collegium Universi iuris canonici*, stabilisce pur la teoria, che il Monaco divenuto Vescovo acquista a favor della Chiesa soltanto quello, che *intuitu Ecclesiæ* gli è donato, ma resta nella sua libera disposizione tutto ciò, che per altro titolo gli perviene, specialmente per succession de'congionti. E'pregio dell'opera udirne le parole: *Verum quamvis libenter consentiam, si de bonis post confirmationem respectu Ecclesiæ acquisitis loquamur: plurimum tamen subsisto circa bona aliunde acquisita v. g. successione consanguineorum, industria, parsimonia &c. Etenim si in his quoque Ecclesiæ fieret acquisitio, causa ipsius acquisitionis esset, vel superioritas, prout filius acquirit Patri, servus Domino, subditus sine legitimo herede decedens Fisco, vel matrimonium, & vinculum spirituale, vel specialis contractus, vel delictum, vel constitutio canonis, aut legis, alia non incidunt. Non superioritas, quia Episcopus est caput Ecclesiæ suæ. Non matrimonium, vel vinculum spirituale, quia licet maritus teneatur alere, & substentare uxorem, prout & Episcopus facere impensas necessarias in Ecclesiam, saltem de quarta, non tamen ei cætera acquirit, ut noti iuris, & usus est. Deinde si istæ due causæ forent, obtinerent etiam in Episcopis sæcularibus, qui tamen non alia, quam bona respectu Ecclesiæ acquisita restituere tenentur.* E proseguendo lo stesso Autore così commenda il Canone suddetto. *Ad altare secundum sacros canones restituat: convenientissime tantum de bonis respectu Ecclesiæ acquisitis intelligi possunt; nam restituat quid aliud sonat, nisi reddat ad altare, quod ab Altare accepit. Alia vero, quæ ab Altari accepta non sunt, sed aliunde minus proprie ad Altare restitui dicerentur* (2).

(1) *Decret. Gratian. can. Statut. caus.* 18. *quæst.* 1.
(2) *Engel. Colleg. Univers. jur. Canonic. tit. de regularib.*

A ben intendere quanto sia plausibile, e ragionevole tal sistema, è uopo quì rammentare quel, che Giustiniano colla sua novella 81. stabilì in rapporto a' Vescovi. Egli volle, che per effetto di tale dignità i figli di famiglia elevati all' eminente grado di Vescovo divenissero *sui iuris*, e sciolti, ed esenti da vincolo qualunque di patria potestà. Parve infatti al Savio Imperadore cosa strana, e tutta irregolare, che un Vescovo, il quale per la sublimità della sua carica si trova costituito al reggimento spirituale delle anime, occupando un luogo così distinto, e sublime nella Chiesastica Gerarchia, rimanesse poi sottoposto al nodo del paterno potere. Quindi egli lo dichiarò da quel momento *sui iuris*: Così la novella. *Palam vero est nullum esse, qui nesciat, præ omnibus Sanctissimis Episcopis ipsa ordinatione, etiam suam potestatem adquiri. Qui enim omnium sunt spirituales patres, quomodo sub aliorum potestate consistant? Sed convenit, etiam eos hujusmodi potiri honore, & hoc etiam ex hac nostra legislatione frui* (1). Sul dettame di questa novella ragionarano i Canonisti, traendone la legal conseguenza, che siccome il figlio di famiglia giunto alla dignità Vescovile resta sciolto dal vincolo della patria potestà, e diventa *sui iuris*, così del pari il Monaco elevato al grado di Vescovo, o Cardinale esce dalla soggezione del viver Monastico, si scioglie il vincolo di dipendenza dal Monistero, *et fit sui iuris*, e quindi si ravviva in lui il dritto di acquistare per se, di succedere a' Congiunti, e disporre a suo talento di ciò che acquista.

Unisona del tutto è la dottrina di Francesco Florente esimio, ed erudito Canonista, le dicui parole non fia discaro soggiungere. *Ad primam vero partem notandum ex ejusdem Concil. canone ult. relato in cap. 1. de successione ab intestato, ita distinguendum esse, ut si quid aliunde, quam ab Ecclesia episcopus, præsbiter, vel clericus obtinuerit, ei*

(1) *Novell. LXXXI. Cap. III.*

ei liceat quibus libuerit, vel Ecclesiæ cuilibet, vel consanguineis suis, vel amicis largiri: si vero non donaverint, vel reliquerint, intestatorum hereditates, et bona ad Ecclesiam pertinebunt, cui ordinati sunt episcopi, vel clerici. Avvertisce il lodato autore, che detto canone sia il tratto dal Concilio Triburtense sotto Arnulfo, il quale fu tenuto nel secolo nono. Ecco le sue parole. *Descriptus est can. con. Triburt., quo constitutum, ut in bonis, quæ aliunde, quam ab Ecclesia, vel ejus occasione obvenerint, si episcopi, vel clerici decesserint intestati præferantur Ecclesiis heredes legitimi* (1).

E' uniforme il sentimento di Ferdinando *de Valentibus* Canonista, e dottore esimio, il quale consultato in un caso consimile conchiuse con fermezza d'idee, che il monaco divenuto Vescovo è capace di ogni acquisto, e specialmente di succedere a' congiunti, ed ha libera, ed ampia la facoltà di disporre. Così egli esprime, dopo lungo ragionamento, il risultato delle sue idee. *Tota si quidem hereditates adquirendi, bonaque possidendi facultas, quæ ratione professionis illi adhuc religioso denegabatur modo effecto Episcopo restituta reperitur, & ius omne succedendi, quod interim conlapitum remanebat, revixisse dicitur, primævo libertatis, atque capacitatis statu recuperato* (2).

Le determinazioni del dritto Canonico su questo oggetto sono oltremodo savie, e sensate. Il carattere sacro di vescovo, e la influenza della pienezza del suo Sacerdozio non è più compatibile colla soggezione del viver monastico. Quindi laddove un monaco vescovo addivenga, dee prevalere tal qualità all'impegno della vita monastica. I Religiosi sono per loro istituto tenuti a cercar la felicità, e la gloria nel silenzio del ritiro, e nella solitu-

D 2 di-

(1) *Francisc. Florent. Part. II. Oper. tractat. de stat. monach. quæst. 1. caus. 18.*

(2) *Ferdinand. de Valentibus, de re Ecclesiastica Vot. 15. n. 5.*

dine, e quindi il godimento de' beni temporali sarebbe per essi un oggetto di dissipazione. All' opposto un vescovo, che per i doveri della sua carica dee stare sulla scena tumultuosa del Mondo addetto al governo spirituale delle anime alla sua cura soggette, non potrebbe senza una contradizione di doveri rimanere sottoposto ai regolamenti monastici. Ecco perchè i giuristi tutti, che siffatte materie hanno maneggiate, convengono, che il monaco elevato al grado di vescovo, acquista per se il dominio delle robe, che gli pervengono, specialmente per succession de' congionti, e si rianima un' altra volta in lui il dritto di disporne a suo piacere, restando prosciolto dalla monastica professione.

Le giudicature forensi applaudirono queste teorie, come uniformi al vero spirito del dritto Canonico, ed in mille occasioni ciò è stato deciso nei più cospicui Tribunali d' Europa. Il dotto Loisò nel capo 3. degli ordini, e del Clero scrisse a tal modo. *Ed ogni qualvolta un Religioso divenisse Vescovo, o Cardinale, come essendo allora esente dalla potestà del Monistero, e dal rigore della sua regola, può succedere, e ad esso lui si può succedere, come fu giudicato nell anno 1585. per arresto solenne proferito per un Jacobino, cioè Domenicano fatto vescovo di Scialon secondo la decisione espressa del canone Statutum 18. quest. 1.* (1). Avvertisce Anneo Roberto (2), che tale arresto solenne fu dato fuori a relazione dell' impareggiabile Brissonio, essendosi la questione ampiamente discussa, ed esaminata.

E' uniforme la decisione, che rapporta Renato Coppino Canonista rischiarato, e ragionatore nel suo esimio trattato *de sacra politia*: *Roges interim quid de eius peculio defuncti, qui a sacra Mendicantium familia subvectus sit in apicem Episcopatus? dubitandi argumentum est, quod sacri Men-*

(1) *Loisò degli ordini, e del Clero cap. 3. n. 66.*
(2) *Ann. Robert. rer. judic. lib. 4. cap. 3. in fin.*

Mendicantorum.cætus ne communi quidem nomine hactenus capaces profanorum patrimoniorum sunt habiti. Jam de eo forensis controversia producatur in medium. Jourreus Prædicatorii Ordinis Frater apud Carnutes promovetur ad Cabilonensis Ecclesiæ Præfecturam. Qua in præfectura gerenda is rem auxit splendide, opulenta ditatus suppellectili, ac pinguibus arvis. Eo morte absunto, partas opes sibi vindicat Dominicanus Conventus. Propinqui contra eas ad se revocant iure legitimarum hereditatum: quia defunctus votiva paupertate solutas fuerit superventu Pontificalis Sacerdotii. Huic bonorum quæstioni intervenit collegium cathedralis Cabilonensis; sibique controversas res asserit, tanquam ex fundis, ac redditibus Pontificalis, seu templi acquisitas. Senatus tandem Dominicanos velut ex professo mendicantes exclusit illa profanorum bonorum petitione, eamque agnatis demortui heredibus, non Episcopali Collegio adiüdicavit (1).

Per tuttociò è chiaro; che il Monaco promosso alla elevata dignità di Vescovo acquista per se il dominio delle robe che gli pervengono sia per succession de' congionti, sia per altro titolo qualunque, e di tali acquisti ei può liberamente disporre a benefizio di chiunque meritasse le sue beneficenze.

Si è detto quanto bastan per l' uopo presente, ed anche al di là. Un' altra riflessione, ed ho finito. Non vi è dubbio, che il monaco giunto al vescovado resta scardinato da ogni soggezion monastica, ed i suoi rapporti di dipendenza dal Monastero restano sciolti, ed estinti. Il monastero adunque non può *ex persona monachi* aspirare all' acquisto di quello, chi al Monaco divenuto Vescovo perviene dopo la sua promozione. Potrebbe soltanto la disputa con maggior plausibilità suscitarsi dalla Chiesa, di cui è vescovo. Essa potrebbe unicamente contendere all' erede istituito la succession degli acquisti fatti dopo la promozione al Vescovado, e noi abbiam veduto, che le decisioni de' Tribunali sono

(1) *Renat. Coppin. de Sacra politia lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 14.

sono state propizie agli eredi del Vescovo. Ma nel caso attuale nemmeno questa disputa potrebbe aver luogo. Imperciocchè Monsignore Spinola fu Arcivescovo di Lepanto, Chiesa cospicua un tempo, ma che ora infelicemente caduta in mano degl'infedeli, giace nelle tenebre dell'errore, lontana dal seno della Cattolica Chiesa. Sicchè aspirar non potrebbe a succedere ne' beni del defonto Arcivescovo. Cosa dunque dovrebbe farsi di tali robe, se non che impiegarle, e consagrarle a qualche opera di pietà a seconda de' lodevoli desiderj del buon Prelato? Si sa, che quando alcuni beni debbono per loro natura consagrarsi ad usi pii, quando manca l'oggetto per cui sono principalmente destinati, debbono impiegarsi in altra opera pia, perchè si adempia il fine, cui son diretti. Or in qual miglior guisa potrebbe adempirsi questo fine, che eseguendo la pia volontà di Monsignor Spinola? Il Monte della misericordia per sua nativa istituzione indrizza le sue opere al sollievo degl'infelici, le sue rendite s'impiegano a maritaggi di povere donzelle per trarle dal pericolo della prostituzione. In somma tutto è rivolto a sovvenir la indigenza della gente onesta con limosine, e sussidj. Non potendo adunque nè il Monastero aspirare alla successione di Monsignore Spinola, nè la sua Chiesa, perchè in mano degl'infedeli, chi potrebbe con più plausibil ragione succedergli, se non che quel pio Monte, che rivolge le sue cure ad eseguire le più lodevoli opere della pietà cristiana? Questo par, che sia il miglior uso, che potrebbe farsi di tali beni, uso, che meglio si confà allo spirito della Chiesa, alle giuste idee di una religione santa, e rischiarata, alla pubblica utilità, ed alle pie intenzioni di Monsignore Spinola di lodevole ricordanza.

CON-

CONCHIUSIONE.

LE dimostrazioni fatte finora rendono palese, che gli assunti del Monte per adire la eredità di D. Isabella Spinola Duchessa di Frias protetti da una soda, e rischiarata giurisprudenza, sono uniformi alle dottrine ricevute, e ben accolti dalla sapienza del Foro. Le opposizioni, che da' Signori Scotti si fanno, messe a lume delle teorie le più applaudite sono fievoli, e vacillanti. Se Monsignore Spinola pria di morire non seppe l' avvenimento della morte della nipote, ciò non esclude, che il Monte erede di Monsignore, possa ottenere quella eredità, che il defunto Arcivescovo non potè adire. Egli era capace di acquisti, giacchè la dignità, cui era stato elevato, lo rese abile ad acquistare retaggi di chiunque, e specialmente di congiunti, e disporne a suo talento. La disciplina ricevuta figlia de' canoni, e de' stabilimenti civili autorizza in ogni Vescovo la libera facoltà di disporre de' beni di tale pervenienza. Noi ne abbiamo invitte pruove recate, che mettono questo affare al livello della morale evidenza. In vista di siffatte dimostrazioni gli esecutori testamentarj pregano i signori Governadori del Monte, che usando della loro solita delicatezza, e religione, mettano sulla bilancia della ragione e della legge gli argomenti, che si adducono a favor del Monte, e che ne valutino con accuratezza il merito, ed il valore. Li pregano altresì, che facciano con posato esame, e con maturo criterio ponderare, se la convenzione proposta sia equa, e proporzionata, o pure diretta a sovvertire il chiaro dritto del Monte. Noi siam sicuri, che il degnissimo Avvocato, che difende il Monte applicandosi seriamente all' analisi di questa contesa, vedrà con nettezza, che la ragione del Monte è soda, ed a grave fondamento appoggiata. Noi, che siamo tra il folto numero degli ammiratori del suo distinto merito, siam sicuri altresì, che occupandosi egli colla felicità de' suoi talenti a discutere gli articoli, che vengono ad esame, ne formerà quella

giusta

giusta idea, che il merito dell' affare richiede. In qualunque modo noi stiamo a buona fidanza, che egli non avrà a male la rispettosa libertà, con cui gli abbiamo proposte le nostre idee. Se troverà, che esse reggono sulle norme del vero, la sua docilità figlia della rettitudine del suo cuore, e del candore della sua anima, gli farà ingenuamente confessare, che la convenzione proposta non deve essere accolta ed applaudita. Ma se all'opposto egli con vedute diverse, ci farà conoscere l' errore, in cui noi per avventura siamo, e con ragioni più poderose saprà persuaderci, che la convenzione è utile, e vantaggiosa al Monte, noi di buon grado ci sommetteremo a' suoi insegnamenti, giacchè non per genio di contraddire ci siamo messi in questa impresa, ma sibbene perchè tutti egualmente abbiamo a cuore i vantaggi di quel pio Luogo.

Napoli 17. Agosto del 1804.

Domenico Criteni.